



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 05/10/2007, n° 18

***OGGETTO: Parere in ordine ai PP.DD.LL. 290 e 291 del 31.07.2007 e 02/08/2007:
“Norme per il contenimento dei danni prodotti da ungulati selvatici alla rinnovazione forestale” e “Modifica alla L.R. 22.1.1999 n.4 Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.***

L'anno duemilasette, addì cinque del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede in qualità di Presidente: Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 27 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 06/08/2007 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L. n.291 del 02/08/2007, trattato nella seduta del 30/08/2007;
- **Vista la propria precedente delibera n. 16 del 30/08/2007 con la quale il Consiglio si riservava di esprimere un parere coordinato con il P.D.L. n.290, che al momento della seduta non era ancora pervenuto al C.A.L., per cui decideva di non pervenire ad un parere sul solo P.D.L. 291;**
- Considerato che in data 11.09.2007 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L. n.290 ;
- Visto l'ordine del giorno inviato ai Consiglieri prot. 122 in data 26 settembre 2007. e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2.1 l'espressione del parere relativo ai provvedimenti sopracitati;
- Sentito il Consigliere Relatore Scosseria, nominato dal Presidente con nota prot. N.112 del 17 settembre 2007

Delibera

Di formulare il seguente parere in ordine ai sopraindicati PP.DD.LL.

P.D.L. N290 del 31.07.2007.

La PDL in esame si basa sull'accertato prodursi di danni all'interno di aree boschive in relazione all'eccessiva presenza di ungulati, proponendosi (art.1) di prevenire e di limitare i danni che questi producono sulle piante e sugli esemplari in rinnovazione presenti nelle tagliate e nelle zone boscate percorse dal fuoco attraverso l'impiego di dissuasori (art.2), quali recinzioni metalliche o sistemi di protezione percorsi da corrente elettrica di bassa tensione, installati dai possessori dei fondi. La novità è costituita dal coinvolgimento dei comuni e dagli enti delegati nelle operazioni di dissuasione, che consente, in caso di inerzia dei possessori, agli enti delegati ed ai comuni di sostituirsi agli stessi nell'approntamento dei sistemi di dissuasione ritenuti necessari per una corretta gestione dell'attività di tutela.

In ordine ai contenuti del PDL, si effettuano le seguenti considerazioni.

1) Se da una parte è giustificabile ed è preferibile favorire la presenza di dissuasori a difesa delle aree di produzione agricola per i gravissimi danni annualmente prodotti dagli ungulati ad un comparto produttivo, appare doveroso verificare se sia opportuno impedire la presenza degli ungulati all'interno del loro habitat naturale e pertanto chiedersi dove andrebbero a concentrarsi le migliaia di ungulati presenti sul nostro territorio se si riducesse la loro possibilità di circolazione. Certo si finirebbe per aumentare esponenzialmente la presenza degli ungulati fuori dalle aree cintate con la conseguente ed inevitabile pressione degli stessi sul territorio residuo, rendendo sempre difficile contrastare i danni indotti al mondo agricolo e i rischi all'incolumità e alla sicurezza di cose e persone.

2) La presenza massiccia di dissuasori, sia attraverso l'installazione di sistemi di protezione percorsi da corrente elettrica in bassa tensione sia di recinzioni, che per il capriolo dovrebbero raggiungere altezze anche consistenti, potrebbe trasformare, dal punto di vista paesistico, le nostre colline.

3) *Per poter raggiungere risultati apprezzabili gli stanziamenti previsti per dare attuazione a tali interventi dovrebbero avere proporzioni molto elevate, al fine di evitare che possa essere preservata un'area troppo limitata di territorio. La possibilità di finanziamenti diretti dei comuni è ancor più di difficile attuazione, quasi improponibile, se si pensa alle esiguità di bilancio dei comuni montani.*

4) *La P.D.L. pare presentare difficoltà rispetto alla pianificazione venatoria normativa sul fondo chiuso.*

In base alla legge 157/91 è automaticamente preclusa l'attività venatoria in un'area cintata, ma si ricorda che in base all'art. 3 della L.R. 29/94 la superficie del territorio agro-silvo-pastorale interdetta all'attività venatoria "deve" interessare non meno del 20% e non più del 30% del territorio stesso, pertanto occorre verificare il rispetto di questi parametri.

5) *La P.D.L. prevede l'obbligo per le comunità montane di predisporre un censimento dei risultati ottenuti per il contenimento dei danni forestali, ma tale adempimento appare di difficile realizzazione in relazione alle numerose variabili (es. condizioni meteo-climatiche, inquinamento, fenomeni di dissesto idro-geologico) che incidono sulla rinnovazione forestale.*

6) *Le politiche di finanziamento di recinzioni o altri dissuasori sono auspicabili a protezione delle aree coltivate e della viabilità in considerazione del crescente numero di incidenti stradali dovuti agli ungulati selvatici, che sempre più si avvicinano ai centri abitati con conseguenti problemi alla sicurezza e alla pubblica incolumità.*

Alla luce di quanto esposto la pdl in esame pare di difficile attuazione.

P.D.L. n.291:

L' art.10 della legge 353/00 impone un divieto di caccia e di pascolo per dieci anni nelle aree boscate percorse dal fuoco.

La P.D.L. in esame si propone di specificare quali siano le aree boscate su cui applicare il divieto di caccia, escludendo dal divieto la macchia mediterranea (pinastro) e i boschi di latifoglie.

In effetti non si comprende dalla legge l'esatta interpretazione del concetto di "area boscata" e probabilmente potrebbe sussistere uno spazio di legislazione regionale relativo alla definizione del concetto di cui sopra.

Secondo una prima definizione può ritenersi boscata dal punto di vista sostanziale un'area di cui di fatto sia presente una certa copertura arborea indipendentemente da una valutazione delle essenze.

Può considerarsi boscata anche un'area che risulti dal catasto terreni-fabbricati come tale e in questo caso non sarebbero da considerarsi boscate le superfici prative che a seguito dell'abbandono delle attività rurali hanno registrato un avanzamento a scapito dei pascoli della copertura arborea. Tali aree nel catasto fabbricati-terreni continuano ad essere rubricate come pascoli coltivati o prati e non bosco ceduo o ad alto fusto.

Una terza definizione, anch'essa sostanziale, può attenere alla tipologia di essenza presente sul territorio anche se rispetto all'articolo 1 della P.D.L. può essere sostenibile che la macchia mediterranea non è bosco, è assai opinabile la dichiarazione giuridica "non bosco" per le latifoglie.

Lo scopo della P.D.L. presentata è di ridurre la portata del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco, anche sarebbe opportuno distinguere le diverse tipologie di caccia (ungulati, piuma,).

Tale intento, che deve trovare la sua ragion d'essere nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente appare condivisibile in termini generali per ciò che attiene le interferenze con l'art. 3 della legge 29/94 e condivisibile per ciò che attiene il prelievo venatorio degli ungulati in evidente soprannumero nella nostra regione e particolarmente dannosi proprio nelle aree fragili percorse da un incendio.

Alla luce di quanto sopra, il C.A.L. ritiene comunque che la proposta debba essere rivisitata e approfondita per quanto concerne la zona boscata, relativamente alla macchia mediterranea ed ai boschi di latifolia; tenendo presente che in Liguria la quasi totalità di boschi appartiene alla suddetta specie, con la conseguenza che la caccia sarebbe ammessa in pratica in tutte le zone boscate percorse da incendio.

La proposta contenuta nel PDL troverebbe pertanto una migliore definizione in un testo di legge in materia di caccia – anziché in una legge referita a foreste e vincolo idrogeologico – in cui venissero approfondite anche le diverse tipologie di prelievo venatorio possibili.

Nell'ambito della discussione del P.D.L. in Commissione, si richiede comunque che venga audito il Consigliere Relatore del CAL Milena Scosseria.

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5, della L.R. 26.5.2006 n.13

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N.	27
Votanti	N.	27
Maggioranza	N.	14
Voti Favorevoli	N.	26
Voti contrari	N.	1 (Pastorino)
Astenuti	N.	0

Il Presidente in conformità dichiara approvata la proposta del Consiglio.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 18

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2007**

Genova 5 OTTOBRE 2007

**Il Segretario
Dr Bruno Cervetto**